

Procedura Segnalazioni

Edizione 2026

Cronologia

Versione	Data	Motivo Revisione / Commenti
Prima emissione	24.06.2026	-

INDICE

1.	OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	DEFINIZIONI.....	5
4.	SISTEMA DI SEGNALAZIONE	7
5.	GARANZIE.....	11
6.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
7.	DIFFUSIONE	12

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società inoltrate da dipendenti (inclusi top manager), membri degli organi sociali, ex-dipendenti o terzi (es. fornitori, consulenti), anche in forma anonima, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

La presente procedura è stata adottata a Polifin S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Polifin"), in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15.03.2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea" (c.d. disciplina Whistleblowing).

La presente procedura si applica a Polifin S.p.A.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Decreto Legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
- Codice Etico adottato da Polifin S.p.A.;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Procedure e linee guida Corporate;
- Procedure, linee guida e istruzioni di Polifin S.p.A.;
- Legislazione e regolamenti in essere.
- UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

3. DEFINIZIONI

CODICE ETICO

Il Codice Etico compendia i principi di comportamento cui la Società ritiene indispensabile attenersi nello svolgimento delle attività richieste per il perseguimento dei fini istituzionali. Esso si compone di un complesso di valori e regole il cui rispetto e la cui osservanza costituiscono essenziali ed imprescindibili elementi di orientamento dell'attività aziendale. Ha la funzione di improntare a trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità i rapporti che Polifin intrattiene, sia in via permanente, sia in via occasionale, con ogni soggetto terzo, pubblico o privato, al fine di favorire l'etica nei processi aziendali.

CONTESTO LAVORATIVO

Attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

FACILITATORE

Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo Contesto lavorativo.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno, così come definito nella prassi internazionale è l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale dell'organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative, affidabilità delle informazioni contabili e finanziarie, sia per terzi, sia a fini interni e conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne. La responsabilità di realizzare un Sistema di Controllo Interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa: conseguentemente tutti i dipendenti di Polifin, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

SEGNALANTE

Qualsiasi persona, interna o esterna alla Società, che presenti o intenda presentare una Segnalazione utilizzando i canali di segnalazione interni o esterni o qualsiasi altro soggetto che rientri nella suddetta definizione secondo la Normativa Whistleblowing (come definita di seguito).

NORMATIVA WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, come successivamente modificato, nonché qualsiasi legge applicabile alla presente procedura in materia di Whistleblowing e al suo contenuto.

SEGNALAZIONE

Comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società.

Più in generale:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del Decreto;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nei settori che non rientrano negli ambiti sotto riportati;
- illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza; delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno, compresa la violazione della norma dell'unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

SEGNALAZIONE IN MALA FEDE

Segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave. Si considerano effettuate con "dolo", le Segnalazioni fatte con la consapevolezza dell'infondatezza della denuncia (es. segnalazione di un fatto falso, o rivelarsi palesemente infondata, opportunistica e/o volta a trarre un vantaggio e/o a danneggiare altri soggetti, e/o a scopi emulativi o ritorsivi). Si considerano effettuate con "colpa grave" le Segnalazioni imprecise, vaghe e non approfondite effettuate in maniera imprudente, travisando negligenemente (senza attenzione e/o cura) i fatti o non curandosi di verificarne

l'esistenza e/o veridicità (ad es. segnalando condotte senza alcuna prova e senza curarsi che i fatti si siano realmente verificati).

PERSONA COINVOLTA

La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, divulgazione pubblica, come soggetto a cui la Violazione è attribuita o comunque riferibile.

RESPONSABILE DEL CANALE

Il General Counsel di Polifin

SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANALE

Il Group Compliance Manager

RITORSIONE

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. SISTEMA DI SEGNALAZIONE

4.1 CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Qualsiasi persona, interna o esterna alla Società, che fa una Segnalazione sulle Violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo alla persona/funzione incaricata alla ricezione dell'informativa in accordo con questa procedura.

Sono legittimati a segnalare i soggetti che operano nel Contesto lavorativo della società in qualità di: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), azionisti, soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto, fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo.

Sono altresì compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di illeciti nell'ambito del Contesto lavorativo della società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

4.2 CANALI DI SEGNALAZIONE

4.2.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

La Società ha attivato un proprio Canale di segnalazione interno idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore e della Persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma **scritta**, attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link <https://digitalroom.bdo.it/Gewiss>;
- in forma **orale**, attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link <https://digitalroom.bdo.it/Gewiss>.

Le Segnalazioni devono essere dettagliate, vere e basate su informazioni precise e coerenti, riguardanti fatti verificabili e conosciuti direttamente o indirettamente dal Segnalante.

Il Segnalante è tenuto a fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi rilevanti perché il Responsabile del canale possa condurre le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione, nonché per identificare gli autori delle violazioni denunciate.

In particolare, il Segnalante, deve:

- indicare la società interessata dai fatti segnalati;
- indicare i soggetti (ad es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- fornire una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale; (es. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione; nel caso i fatti o circostanze non siano avvenuti in sua presenza).
- indicare/fornire eventuali documenti costitutivi di elementi utili alla sussistenza della fondatezza della Segnalazione e gestione della fase di istruttoria;
- allegare eventuale documentazione a supporto della Segnalazione.

Il Canale di segnalazione interno permetterà la creazione di una c.d. "Inbox sicura" che garantirà un canale di comunicazione protetta tra Segnalante e Responsabile del canale. Più precisamente, al Segnalante sarà assegnato un codice alfanumerico (12 caratteri) generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma che lo stesso dovrà avere cura di annotare e conservare. Attraverso il codice identificativo e la password, il Segnalante potrà accedere alla piattaforma e monitorare lo

stato della sua Segnalazione e, ove necessario e/o opportuno interloquire con il Responsabile del canale.

È ammesso l'invio di Segnalazioni anonime – trasmesse senza che il Segnalante si registri e si identifichi – a condizione che le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, facendo in ogni caso riferimento al contenuto delle informazioni di cui al presente paragrafo.

4.2.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

La Società incoraggia fortemente l'utilizzo dei canali di segnalazioni interni, realizzati per soddisfare nel modo più ampio possibile i requisiti di sicurezza e inclusività.

Posto quanto sopra, il Segnalante che abbia:

- (i) mancata attivazione da parte della Società del canale di segnalazione interna oppure, anche se attivo, il canale non risulta essere conforme;
- (ii) già presentato una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni ma non ha ricevuto risposta o non vi è stato seguito da parte della Società;
- (iii) ragionevoli motivi per ritenere che una Segnalazione interna non sarebbe stata efficacemente seguita o avrebbe potuto comportare il rischio di ritorsioni;
- (iv) ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione che intende segnalare possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico

può ricorrere al canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità meglio dettagliate sul sito web dell'Autorità.

La **Divulgazione pubblica** è possibile per il Segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- (i) ha già effettuato sia una segnalazione interna sia una segnalazione esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- (ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- (iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (possibilità di occultamento o distruzione di prove o fondato timore che chi riceve la Segnalazione possa essere colluso con l'autore o coinvolto nella Violazione stessa).

4.3 ITER DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione del Canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile del canale che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che a seguito di specifica formazione ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse.

Il Responsabile del canale, entro **7 giorni** dalla data di ricezione della Segnalazione, deve rilasciare un **avviso di ricevimento** al Segnalante con conferma dell'avvenuta ricezione della Segnalazione.

Il soggetto Responsabile del canale deve effettuare una prima **analisi di procedibilità ed ammissibilità** della Segnalazione.

Nello specifico, verifica che il Segnalante rientri tra i soggetti legittimati ad effettuare la Segnalazione dal Decreto; verifica che la natura della Segnalazione rientri tra quelle ammesse dalla presente Procedura e verifica la presenza di eventuali concorrenti interessi personali del Segnalante che potrebbero compromettere la veridicità dei fatti segnalati.

Se la Segnalazione risulta procedibile, il Responsabile del canale deve valutarne l'ammissibilità verificando che siano presenti gli elementi essenziali della Segnalazione.

In caso di:

- Segnalazione **circostanziata e rilevante, da approfondire**, tali Segnalazioni, sulla base delle valutazioni preliminari del Responsabile del canale danno avvio alla successiva fase di accertamento;
- Segnalazione **non inerente**, il Segnalante riceverà comunicazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione;
- necessità di acquisizione di **informazioni aggiuntive**, il Segnalante verrà contattato tramite piattaforma. Se il Segnalante non provvede a fornire le informazioni richieste entro 3 mesi dalla richiesta, la Segnalazione verrà archiviata;
- violazioni rilevanti ex **D. Lgs. 231/2001**, il Responsabile del canale provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza al fine di valutare le modalità di avvio della fase di indagine, fermo il principio di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

Laddove la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante e quindi da approfondire, viene avviata la fase di **istruttoria** ed accertamento.

In tale fase il Responsabile del canale, omettendo ogni elemento che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, direttamente o tramite il supporto di altre funzioni aziendali, avvia la fase di approfondimento della Segnalazione ed accertamento dei fatti segnalati.

Chiusa l'indagine, il Responsabile del canale predispone un **report finale** al fine di procedere con il riscontro al Segnalante.

Entro **3 mesi** dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, il Segnalante riceverà un **riscontro** con le informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione.

5. GARANZIE

La Società, indipendentemente dal canale di segnalazione utilizzato, riconosce al Segnalante ed al Facilitatore le seguenti garanzie:

- **riservatezza:** la piattaforma, dall'invio della Segnalazione sino all'esito della stessa, inclusa la sua gestione, garantisce la massima riservatezza:
 - (i) dell'identità del segnalante e di qualsiasi terzo menzionato nella Segnalazione (incluso il Soggetto Coinvolto). La Società richiederà il consenso del Segnalante per divulgare la propria identità;
 - (ii) di ogni altra informazione protetta ai sensi della normativa Whistleblowing o di altre leggi applicabili.

Restano espressamente esclusi i casi in cui la Società sia tenuta per legge a condividere le informazioni di cui sopra o i casi in cui il Segnalante non abbia diritto alla protezione ai sensi della Normativa Whistleblowing.

- **non ritorsione** la Società adotta le misure idonee per proteggere il Segnalante da qualsiasi misura ritorsiva adottata nei suoi confronti. Per misure ritorsive si intendono qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le misure di protezione sono estese anche a Facilitatori, alle persone fisiche o giuridiche collegate al Segnalante secondo i criteri previsti dalla normativa Whistleblowing e a qualsiasi altra persona che abbia diritto alla stessa protezione ai sensi della normativa Whistleblowing.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e, più in generale, della normativa applicabile.

Le attività di trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono, in particolare, effettuate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR. Nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, co. 1, lett. c) del GDPR, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 ss. del GDPR. Il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società viene disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il soggetto competente a ricevere, gestire o a dare seguito alle Segnalazioni ricevute dalla Società

ai sensi della presente procedura agisce come autorizzato al trattamento ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. Eventuali ulteriori soggetti interni all'azienda coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023, vengono autorizzati ai sensi degli artt. 29 e 32, co. 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni e/o raccolti nel corso del procedimento di gestione delle Segnalazioni stesse.

Ai Segnalanti, al Segnalato ed alle diverse persone coinvolte dalla Segnalazione vengono fornite idonee informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione nonché i dati personali ivi contenuti sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa applicabile in materia di whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) del GDPR.

7. DIFFUSIONE

La presente procedura ha la massima diffusione possibile. A tal fine è pubblicata nella intranet e sul sito internet aziendale.